

Codice A1715A

D.D. 9 aprile 2025, n. 313

Art. 17 l.r. 5/2018 - Azienda Faunistico Venatoria (AFV) "CASALEGGIO CASTELLAZZO MANDELLO" - Presa d'atto sostituzione concessionario.



ATTO DD 313/A1715A/2025

DEL 09/04/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Art. 17 l.r. 5/2018 – Azienda Faunistico Venatoria (AFV) “CASALEGGIO CASTELLAZZO MANDELLO” – Presa d’atto sostituzione concessionario.

Viste e visti

l'articolo 16 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. ”Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

l'articolo 17 della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

il comma 7 dell'articolo 28 della L.r.5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la L.r. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la deliberazione della Giunta regionale 08 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la determinazione dirigenziale 16/07/1999 n. 253, con la quale è stata rinnovata fino al 31.01.2004 la concessione dell’azienda faunistico-venatoria “CASALEGGIO CASTELLAZZO MANDELLO” di complessivi ettari 1.341, ricadente nella zona faunistica della Provincia di Novara, a favore del Signor *omissis*

la determinazione dirigenziale 12/04/2010 n. 399 con la quale è stata rinnovata la concessione dell’azienda faunistico-venatoria “CASALEGGIO CASTELLAZZO MANDELLO” di complessivi

ettari 1.341 ubicati nei Comuni di Casaleggio Novara, Castellazzo Novarese e Mandello Vitta, ricadenti nella zona faunistica della Provincia di Novara, a favore della società “*omissis*”, nella persona del legale rappresentante Signor *omissis*, fino al 31/01/2016;

la determinazione dirigenziale 25/11/2015 n. 764, con la quale il Concessionario Società “*omissis*”, nella persona del legale rappresentante Signor *omissis* è stato sostituito con *omissis*, in qualità di socio amministratore della “FRASSI SILVANO E MARCO SOCIETÀ AGRICOLA S.S.” e contestualmente è stata rinnovata la concessione fino al 31/01/2022 con riduzione territoriale da ettari 1.341 a ettari 714,9577;

la determinazione dirigenziale 13/07/2022 n. 561 con la quale:

- è stata rinnovata la concessione dell’azienda faunistico-venatoria “CASALEGGIO CASTELLAZZO MANDELLO” a favore della società “FRASSI SILVANO e MARCO SOCIETÀ AGRICOLA S.S.” fino al 31/01/2028;
- è stata rettificata la superficie dell’AFV da ettari 714,9577 come approvati con la precedente determina dirigenziale di rinnovo n. 764 del 25/11/2015 a ettari 834,2977 di cui ettari 810,3603 costituiscono la superficie agro-silvo-pastorale su cui verrà calcolata la TASP;

vista l’istanza 18/02/2025 Prot. N. 3768 con la quale il Concessionario Sig. BONIPERTI Roberto ha chiesto, in qualità di Socio Amministratore della “FRASSI SILVANO e MARCO SOCIETÀ AGRICOLA S.S.”, intestataria della concessione, il riconoscimento quale nuovo concessionario in sostituzione del Sig. *omissis* in seguito a modifiche dell’assetto societario avvenute in data 13/11/2024;

constatato che la richiesta è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

constatato il nulla osta della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia;

constata la nuova situazione societaria della “FRASSI SILVANO e MARCO SOCIETÀ AGRICOLA S.S.” nella visura camerale del 17/02/2025.

Ritenuto, pertanto, di prendere atto della nomina del Sig. BONIPERTI Roberto, in qualità di Socio Amministratore della “FRASSI SILVANO e MARCO SOCIETÀ AGRICOLA S.S.”, intestataria della concessione, quale nuovo concessionario in sostituzione del Sig. *omissis* in seguito a modifiche dell’assetto societario avvenute in data 13/11/2024;

Vista la scheda 365 dell’allegato A della D.G.R. 15 maggio 2023, n. 20-6877 avente titolo “*Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621*”, che fissa in giorni n. 90 (“*Presa d’atto della sostituzione del concessionario nelle aziende faunistico-venatorie (AFV) e agri-turistico-venatorie (AATV)*”) dalla data di ricevimento dell’istanza, il termine finale dei procedimenti amministrativi in esame.

Dato atto, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla suddetta deliberazione.

Dato atto dell’osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14.

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il “Riordino della disciplina

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni“.

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi d. lgs. 33/2013.

Vista la DGR 31 gennaio 2025, n. 11-739 recante “*Approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027*” della Regione Piemonte, ed attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- la L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- gli Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".;

DETERMINA

- di prendere atto della sostituzione del Concessionario dell’AFV “CASALEGGIO CASTELLAZZO MANDELLO” nella persona del Sig. BONIPERTI Roberto (*omissis*), in qualità di Socio Amministratore della “FRASSI SILVANO e MARCO SOCIETÀ AGRICOLA S.S.”, intestataria della concessione, in sostituzione del Sig. *omissis* in seguito a modifiche dell’assetto societario avvenute in data 13/11/2024;

- di richiamare altresì che il Settore regionale *Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura*, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull’attività dell’Azienda e sul

rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione. In particolare, si rammenta che i confini dell'Azienda Faunistico Venatoria devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii e nella DGR dell'8 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii., nella DD 16/07/1999 n. 253 e successivi rinnovi.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la revoca o la sospensione della concessione.

La presente determinazione sarà trasmessa al competente settore della Provincia di Novara, al Concessionario e al Settore "Politiche fiscali e contenzioso amministrativo".

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna
selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto